

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Codice Lavoro	F21-fvgs-0059	CUP	J57H21000220001	CIG	8846550401
---------------	---------------	-----	-----------------	-----	------------

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i contenuti dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

VISTO l'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATA la documentazione in atti relativa alla procedura negoziata rubricata IND 16-2021, con particolare riferimento alla facoltà di subappaltare parti delle lavorazioni contrattuali;

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 2021-2576-P dd. 05/08/2021, con il quale, ai sensi dell'art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata IND 16-2021 denominata "F21-fvgs-0059 - S.S. n° 52 "Carnica" dal km 19+518 al km 64+137 - Consolidamento corticale dei versanti mediante pulizia e disgaggio pareti rocciose, ripristino/posa di reti in aderenza" all'operatore economico DI PIAZZA VANTE SRL con sede in Via Statale n° 2b, 33023 Comeglians (UD), C.F. e P. IVA n°02114490309, per l'importo complessivo di € 268.416,39;

VISTO il contratto d'appalto dd. 31/08/2021, n. 000093;

VISTA l'istanza pervenuta in data 08.03.2022, prot. n. 0007808, con la quale l'Appaltatore, ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di essere autorizzato a subappaltare all'Operatore Economico MAUROCK DI ARENA MAURO con sede in via Passerin D'Entreves n. 3, 11100 Aosta (AO), C.F. RNAMRA81M10A326C e P.IVA 01270240078 (di seguito: Subappaltatore), l'esecuzione delle seguenti attività: "Disgaggio, consolidamento rocce con rete metallica, posa barriere fermaneve" per un importo complessivo di € 10.000,00 (comprensivi di € 300,00 per oneri di sicurezza);

VISTA la documentazione integrativa trasmessa, acquisita al protocollo dd. 10.03.2022 n. 0008180 e dd. 14.03.2022 n. 0008594;

VISTA la dichiarazione formulata dall'Appaltatore, nell'ambito della procedura negoziata IND 16-2021, di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione, parte dei lavori oggetto dell'appalto, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la documentazione prodotta dal Subappaltatore – per il tramite dell'Appaltatore - comprovante i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), b) c) e dell'allegato XVII del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione e la documentazione prodotta dal Subappaltatore – per il tramite dell'Appaltatore - dalla quale risulta l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 80 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione presentata dall'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il Subappaltatore;

RILEVATO che il Subappaltatore è una micro impresa;

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2022-793-P dd. 04.04.2022, con la quale il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento del subappalto richiesto;

CONSIDERATO che la presente richiesta è riconducibile alla categoria prevalente OS12B e corrisponde al 4,49% dell'importo della categoria prevalente superspecialistica OS12B e che esistono due precedenti autorizzazioni di affidamento di prestazioni in subappalto riferiti alla Categoria superspecialistica OS12B che, unitamente alla presente richiesta, eleva la percentuale di lavori subappaltati al 14,39%;

VERIFICATO che il Subappaltatore non ha partecipato alla procedura negoziata rubricata denominata IND 16-2021;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

DISPONE

Art. 1) Con riferimento all'intervento denominato: "F21-fvgs-0059 - S.S. n° 52 "Carnica" dal km 19+518 al km 64+137 - Consolidamento corticale dei versanti mediante pulizia e disgaggio pareti rocciose, ripristino/posa di reti in aderenza", l'Operatore Economico MAUROCK DI ARENA MAURO con sede in via Passerin D'Entrevs n. 3, 11100 Aosta (AO), C.F. RNAM-RA81M10A326C e P.IVA 01270240078, nel rispetto dei contenuti del contratto di subappalto allegato all'istanza dd. 08.03.2022, prot. n. 0007808, è autorizzato all'esecuzione in subappalto delle seguenti attività: "Disgaggio, consolidamento rocce con rete metallica, posa barriere fermaneve" per un importo complessivo di € 10.000,00 (comprensivi di € 300,00 per oneri di sicurezza).

Art. 2) L'Operatore Economico appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori e/o al C.S.E.: (a) copia conforme del piano operativo di sicurezza predisposto dal subappaltatore, prima dell'effettivo inizio dei lavori; (b) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile e copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati dal Subappaltatore, da inviare prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Art. 3) Il Responsabile dei Lavori procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore ai sensi dell'art. 90, co. 9 lett. a) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. L'eventuale esito negativo di detta verifica è condizione risolutiva del presente provvedimento.

Art. 4) Sono richiamate integralmente le prescrizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Direttore dei Lavori verifica il rispetto dell'ambito operativo del contratto di subappalto al fine di garantire la conformità dello stesso alle prescrizioni di legge ed ai limiti di cui alla presente autorizzazione.

Art. 5) la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in conformità agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. A tale fine l'Operatore Economico appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 6) L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto all'art. 10bis, comma 1, lett. a) della L.R. n. 14/2002 e s.m.i., introdotto dall'art. 154 della L.R. 17/2010, da parte del Subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 7) L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Il presente provvedimento è adottato dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nella propria qualità di Soggetto Attuatore del *Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018* e in ragione dei poteri conferiti con Decreto n. DCR/5/CD11/2021 dd. 14.04.2021.

IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.